

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI CO-TUTELE DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

SENATO ACCADEMICO	26.09.2011;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	30.09.2011
DECRETO RETTORALE	1264/2011 dd. 24.10.2011;
UFFICIO COMPETENTE	Ripartizione Dottorati

Data ultimo aggiornamento: 24.10.2011

a cura dell'Ufficio di staff Affari Generali e Documentali

Art. 1 – Finalità

1 La co-tutela di tesi è uno strumento fondamentale per promuovere e potenziare l'internazionalizzazione dei dottorati di ricerca e favorire la cooperazione scientifica tra università di paesi diversi.

Art. 2 – Attivazione

1. L'Università degli Studi di Trieste stipula accordi bilaterali con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela finalizzati all'elaborazione di una tesi, sotto la direzione congiunta di due docenti, uno per ciascun Ateneo.
2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo, sottoscritta dai Rettori delle università interessate.
3. La convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Art. 3 – Stipula della convenzione

1. Il Collegio dei Docenti del Dottorato deve approvare l'attivazione della co-tutela, specificando il nominativo del dottorando, l'istituzione partner coinvolta, i due Direttori di tesi e approvare il testo convenzionale, se difforme dallo schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. La convenzione va sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le istituzioni, dal dottorando e dai due Direttori di tesi. Nel caso in cui l'Istituzione partner lo richieda, la convenzione viene firmata anche dal Responsabile del Dottorato.
3. La convenzione va redatta seguendo lo schema-tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Per razionalizzare le procedure e ridurre i tempi di attivazione, l'Università degli Studi di Trieste adotta un testo convenzionale solo in lingua inglese, che si considera la lingua veicolare per l'internazionalizzazione dei dottorati. Sono ammesse modifiche lievi e non sostanziali rispetto allo schema-tipo.
4. Il testo convenzionale, concordato con la controparte straniera, debitamente compilato e accompagnato dalla delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, deve essere inviato, almeno due mesi prima dell'avvio del percorso formativo di co-tutela, all'ufficio competente, che provvederà, una volta sottoscritto dal Magnifico Rettore, a trasmetterlo all'istituzione partner.
5. E' possibile utilizzare schemi di convenzione proposti da altre università, redatti comunque in conformità al presente regolamento, ed esclusivamente in lingua inglese. Il testo concordato con la controparte straniera e accompagnato dalla delibera di approvazione del Collegio dei Docenti deve essere inviato all'ufficio competente, che provvederà a sottoporlo all'approvazione del Senato Accademico.

Art. 4 – Beneficiari

1. Il dottorando deve essere già regolarmente iscritto ad un Dottorato di Ricerca, in base alla normativa vigente in uno dei due paesi. Il dottorando proveniente da un'università straniera deve essere in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al Dottorato di ricerca presso questo Ateneo. Il Collegio dei Docenti, in caso di titolo studio straniero, deve deliberarne l'equivalenza ad un diploma di laurea italiano.
2. In entrambi gli atenei devono essere attivati dottorati con programmi equivalenti per contenuti e finalità, nell'anno accademico di immatricolazione del dottorando.
3. La co-tutela di tesi di Dottorato può essere attuata solo a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso.
4. Il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno, qualora sussistano particolari interessi scientifici. L'attività già svolta deve essere riconosciuta.
5. Il dottorando deve iscriversi ogni anno in entrambe le istituzioni ed è tenuto al pagamento delle tasse universitarie presso una sola delle due sedi, di norma presso la sede amministrativa da cui proviene il dottorando, ad eccezione di quanto dovuto per il costo del rilascio del diploma originale.
6. Il dottorando deve svolgere l'attività di ricerca alternativamente nelle due istituzioni (di norma per periodi uguali, comunque non inferiori al 30% della durata del corso).
7. L'attività svolta dai dottorandi, sia in ingresso sia in uscita, deve essere valutata annualmente dal Collegio dei Docenti, ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
8. Il dottorando, se titolare di borsa di studio presso l'Università degli Studi di Trieste, potrà usufruire, qualora prevista, della maggiorazione della borsa nella misura del 50%, per periodi di frequenza all'estero, nell'ambito delle attività di cui al punto 6 del presente articolo, debitamente documentata e di durata continuativa non inferiore ad un mese.

Art. 5 – Direttori di tesi

1. Durante la preparazione della tesi il dottorando deve essere seguito da due Direttori di tesi, uno per ciascun Ateneo.
2. I Direttori di tesi devono essere docenti o ricercatori universitari, in servizio nel periodo che va dal momento della stipula della convenzione di co-tutela fino alla conclusione del percorso di ricerca del dottorando. I Direttori di tesi (per parte italiana) devono far parte del Collegio dei Docenti della Scuola.

Art. 6 – Esame finale e rilascio del titolo

1. L'esame finale deve svolgersi in un'unica sede in presenza di una Commissione paritetica, approvata da entrambi gli atenei su proposta dei collegi dei docenti interessati e in conformità con i rispettivi regolamenti.
2. Al dottorando in co-tutela verrà rilasciato da entrambe le istituzioni un doppio titolo riconosciuto dai paesi interessati, con menzione della co-tutela.
3. Le spese dell'esame finale sono a carico dell'istituzione a cui il dottorando versa le tasse.